

Civile Ord. Sez. 1 Num. 30170 Anno 2023

Presidente: DE CHIARA CARLO

Relatore: FALABELLA MASSIMO

Data pubblicazione: 31/10/2023



### **ORDINANZA**

sul ricorso iscritto al n. 1691 R.G. anno 2022 proposto da:

**Choura Issam**, rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Veglio,  
domiciliato presso l'avvocato Laura Berberio;

***ricorrente***

***contro***

**Ministero dell'interno**, in persona del Ministro *pro tempore*,  
rappresentato *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato;

***controricorrente***

avverso il decreto pronunciato l'11 ottobre 2021 dal Giudice di pace di  
Torino.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 settembre 2023  
dal consigliere relatore Massimo Falabella.

## **FATTI DI CAUSA**

1. — Issam Choura è stato destinatario di un decreto di trattenimento convalidato il 30 ottobre 2020 dal Giudice di pace di Torino. Lo stesso Choura è stato successivamente dimesso e ha ricevuto la notifica di un ordine di allontanamento dall'Italia. In data 9 ottobre 2021 il Prefetto di Como ha adottato nei suoi confronti un decreto di espulsione motivato dal fatto che lo stesso si tratteneva nel territorio italiano senza giustificato motivo; contestualmente il Questore di Como ha emesso un nuovo ordine di trattenimento presso il Centro per i rimpatri di Torino. Il Giudice di pace di Torino ha convalidato, in data 11 ottobre 2021, il trattenimento osservando: che sussistevano i presupposti di cui all'art. 13 d lgs. n. 286/1998; che non erano emersi elementi tali da far ritenere illegittimità del provvedimento di espulsione e che non ricorrevano le condizioni di cui all'art. 19 d.lgs. n. 286/1998; che sussistevano i presupposti di cui all'art. 14 del citato decreto legislativo; che al momento non era disponibile idoneo vettore ed era necessario acquisire documento valido per l'espatrio.

2. — Avverso quest'ultimo provvedimento ricorre per cassazione, con un unico motivo, Issam Choura. Il Ministero dell'interno resiste con controricorso.

## **RAGIONI DELLA DECISIONE**

1. — Il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 112 c.p.c., 14, commi 4 e 5 *bis*, d.lgs. n. 286/1998, 15, paragrafi 2 e 4, dir. 2008/115/CE, 111, comma 6, Cost. e la motivazione apparente o inesistente del provvedimento di convalida del trattenimento. Deduce che le argomentazioni svolte dal Giudice di pace integrerebbero una mera formula di stile alla quale non corrisponde alcuna valutazione specifica del caso in esame, in risposta alle deduzioni svolte dalla difesa della ricorrente.

2. — Il motivo è inammissibile, e così il ricorso.

Le doglianze del ricorrente mancano di aderenza alla fattispecie

dedotta in giudizio.

L'istante sembra dolersi del fatto che il Giudice di pace non abbia tenuto conto del fatto che non possono essere autorizzate proroghe o convalide «non rigidamente ancorate a limiti temporali e condizioni legislativamente imposte» e cita, in proposito, l'arresto di Cass. 6 giugno 2021, n. 15647, non massimata in *CED*: pronuncia — questa — che a sua volta evoca il principio, espresso da Cass., 28 febbraio 2019, n. 6064, secondo cui la motivazione del provvedimento giudiziale di convalida della proroga del trattenimento deve accertare la specificità dei motivi addotti a sostegno della richiesta, nonché la loro congruenza rispetto alla finalità di rendere possibile il rimpatrio.

Tale argomentare non è però concludente, visto che nel caso in esame non viene in questione alcuna proroga del trattenimento; nel ricorso per cassazione si dà atto che in data 9 ottobre 2021, contestualmente alla riammissione dello straniero dalla Svizzera, l'Autorità prefettizia territorialmente competente aveva emesso un nuovo decreto di espulsione, cui conseguì un autonomo e distinto provvedimento restrittivo: quello oggetto della convalida qui impugnata.

Ebbene, in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo che si fondi su una situazione di fatto diversa da quella prospettata ed accertata nel giudizio di merito (Cass. 11 novembre 2015, n. 23045).

2. — Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

Trattandosi di procedimento esente (art. 14, comma 4, d.lgs. n. 286/1998), non è dovuto il raddoppio del contributo unificato.

### **P.Q.M.**

La Corte  
dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1<sup>a</sup> Sezione Civile, in data 15 settembre 2023.

**Il Presidente**

*Carlo De Chiara*

Corte di Cassazione - copia non ufficiale